



SENT. 227/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Roberto RIZZI Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, in materia di pensioni, iscritto al **n.60349** del

registro segreteria, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale

per la regione Veneto n.223/2022, depositata il 14 giugno 2022, non

notificata, proposto da:

OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS, rappresentata e

difesa dall'Avv. Benedetto Cimino (C.F. CMNBDT79R26D862S,

indirizzo di posta elettronica certificata

benedettocimino@ordineavvocatiroma.org) presso il quale è

elettivamente domiciliata;

contro

I.N.P.S., con sede in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del

legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli

Avvocati (tra parentesi i rispettivi indirizzi p.e.c.):

Antonella Patteri (avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

Sergio Preden (avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),

Giuseppina Giannico (avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it),

Lidia Carcavallo (avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),

elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n.29, presso

l'Avvocatura Centrale dell'Istituto;

e nei confronti del

Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio scolastico regionale

per il Veneto – Ufficio VII Ambito territoriale di Verona, con sede

legale in Verona, Viale Caduti del lavoro n.3, rappresentato e difeso, ai

sensi dell'art.158 c.g.c., su delega del Dirigente del Ministero Dott.

Sebastian Amelio, dal funzionario del Ministero Dott. Dario Lo Guarro,

con domicilio eletto presso la sede dell'Ufficio scolastico regionale del

Lazio - Ufficio I - in Roma, Viale Giorgio Ribozza n.41, indirizzo di posta

elettronica certificata uspvvr@postacert.istruzione.it o, in subordine,

drila@postacert.istruzione.it.

Visti l'atto di appello e tutti i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 21 ottobre 2025, svolta con

l'assistenza del Dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore Cons. Cosmo

Sciancalepore, l'Avv. Benedetto Cimino per l'appellante e l'Avv. Sergio

Preden per l'I.N.P.S.; nessuno presente per l'Amministrazione

scolastica.

FATTO

1. La Sezione giurisdizionale per la regione Veneto, con la sentenza n.223/2022, depositata il 14 giugno 2022, non notificata, ha rigettato

il ricorso dell'odierna appellante OMISSIS per la declaratoria e l'accertamento del diritto a vedersi riconosciuta, gratuitamente, ai fini di un unico trattamento di quiescenza a carico dello Stato, la ricongiunzione, ex art.2 della legge n.29/1979, dei periodi di contribuzione maturati presso due distinti enti previdenziali (I.N.P.S. e I.N.P.D.A.P.), oltre che il computo dei periodi richiesti ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi dell'art.11 del d.P.R. n.1092/1973, entrambi calcolati sulla base dei decreti asseritamente emessi dal Provveditorato agli Studi di Verona il 19 settembre 2000.

In base alla documentazione depositata dall'appellante, la vicenda può essere ricostruita, in estrema sintesi, nei seguenti termini: **(I)** la OMISSIS ha prestato servizio quale dipendente a tempo indeterminato di una banca per 16 anni, 6 mesi e 3 giorni, avendo come ente previdenziale l'I.N.P.S.; **(II)** nell'anno 1989 si è dimessa per lavorare come insegnante; **(III)** con domanda presentata il 20 giugno 1991, ex art.2 della legge n.29/1979, chiedeva la ricongiunzione dei contributi I.N.P.S. ai contributi I.N.P.D.A.P. e il computo e/o riscatto ex art.11 del d.P.R. n.1092/1973; **(IV)** dopo un periodo di supplenza, nell'anno 1992, è stata assunta come insegnante di ruolo avendo come ente previdenziale l'I.N.P.D.A.P. (fino alla relativa soppressione a partire dall'anno 2012); **(V)** con nota del 15 luglio 1999, l'I.N.P.S. di Verona comunicava al Provveditorato agli Studi di Verona e all'interessata il prospetto dei contributi versati o accreditati; **(VI)** secondo l'appellante, il Provveditorato agli Studi di Verona, con distinti atti del 19 settembre 2000, richiamando la domanda presentata il 20 giugno 1991,

rispettivamente, decretava la ricongiunzione richiesta senza alcun onere a carico dell'interessata e il totale dei servizi ammessi a computo e/o riscatto; **(VII)** il Centro Servizi Amministrativi di Verona, in data 31 marzo 2008, richiamando la domanda presentata il 20 giugno 1991, decretava la ricongiunzione senza alcun onere a carico dell'interessata; **(VIII)** in data 28 maggio 2008, la ricorrente rinunciava alla ricongiunzione richiesta con la domanda del 20 giugno 1991; **(IX)** la ricorrente presentava domanda di pensionamento nell'anno 2013; **(X)** il 21 novembre 2014, a seguito di nuova domanda dell'interessata dell'8 ottobre 2013, l'I.N.P.S. di Verona adottava un nuovo decreto di ricongiunzione non più gratuita ma onerosa; **(XI)** il 17 dicembre 2014 la ricorrente chiedeva il riesame del suddetto atto, con annullamento dell'onere di ricongiunzione previsto, con la motivazione che *“si tratta evidentemente non di un problema di ammontare contributivo (calcolo formale) ma di precisa volontà di penalizzare chi ha osato cambiare lavoro nonostante una retribuzione dimezzata rispetto alla precedente”*; **(XII)** in data 5 gennaio 2015, al fine di inserire tra i servizi utili l'ulteriore periodo dal 21 giugno 1991 al 9 settembre 1991, l'I.N.P.S. di Verona annullava il precedente atto del 21 novembre 2014 e ribadiva la ricongiunzione a fronte della medesima somma; **(XIII)** con deliberazione n.1324 del 4 novembre 2015, richiamando la domanda di ricongiunzione presentata dall'interessata in data 8 ottobre 2013 e la comunicazione del 20 gennaio 2015 della ricorrente di estensione del ricorso anche all'atto del 5 gennaio 2015, l'I.N.P.S. rigettava il ricorso amministrativo del 17 dicembre 2014 per la genericità della

doglianza presentata; **(XIV)** la ricorrente presentava domanda di pensione con totalizzazione il 9 marzo 2015 e, in data 1° aprile 2015, rinunciava al provvedimento di ricongiunzione oneroso del 5 gennaio 2015; **(XV)** la ricorrente veniva collocata a riposo dal 1° settembre 2015; **(XVI)** in data 13 aprile 2021, richiamando l'asserito provvedimento del 19 settembre 2000, la ricorrente inviava all'I.N.P.S. una richiesta di provvedimento in autotutela per la ricongiunzione gratuita alla quale seguiva, in data 16 aprile 2021, una comunicazione dell'I.N.P.S. di futura consultazione dell'archivio cartaceo per revisionare la pratica; **(XVII)** il 6 ottobre 2021 la ricorrente ribadiva la sua richiesta di intervento in autotutela; **(XVIII)** il 29 ottobre 2021, l'interessata presentava all'I.N.P.S. un ricorso amministrativo diretto ad ottenere la ricongiunzione gratuita sulla base dell'asserito provvedimento del 19 settembre 2000 del Provveditorato agli Studi di Verona e, inoltre, la dichiarazione di invalidità degli atti successivi; **(XIX)** il 15 novembre 2021, l'I.N.P.S. comunicava l'inammissibilità del suddetto ricorso *“in quanto presentato in carenza di provvedimento esposto. Tale non può considerarsi, infatti, la mancata risposta ad una richiesta di riesame in autotutela di un provvedimento sul quale si è già pronunciato il competente Comitato amministratore”*; **(XX)** a seguito di richiesta del 15 ottobre 2021 di copia degli atti concernenti la ricongiunzione contributiva in argomento, in data 2 novembre 2021, l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, Ambito territoriale di Verona, trasmetteva alla ricorrente varia documentazione, non comprendente l'asserito decreto del Provveditorato agli Studi di Verona del 19

settembre 2000 di ricongiunzione gratuita; **(XXI)** in data 14 dicembre 2021, l'appellante segnalava all'I.N.P.S. e all'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, Ambito territoriale di Verona, l'omessa trasmissione dell'asserito provvedimento del 19 settembre 2000.

Dalla documentazione depositata in giudizio, risulta espressamente che la rinuncia del 28 maggio 2008 alla ricongiunzione (che non riporta alcuna motivazione scritta) riguardava la pratica avviata con la domanda presentata il 20 giugno 1991 e che la ricorrente ha presentato una nuova domanda di ricongiunzione in data 8 ottobre 2013. Non risulta depositata la dichiarazione del 29 agosto 2000, con la quale sarebbe stato accettato l'esito della pratica di ricongiunzione, richiamata nel menzionato documento del 19 settembre 2000. Con l'atto di appello è stato depositato il testo integrale dell'asserito documento di ricongiunzione del 19 settembre 2000 (in primo grado il documento depositato era composto solo dalle pagine 1 e 4, mancando le pagine 2 e 3).

Il Giudice di prime cure, con la menzionata sentenza n.223/2022, ha rigettato il ricorso, in estrema sintesi, in base alle seguenti motivazioni: **(I)** il provvedimento di ricongiunzione gratuita del 19 settembre 2000 non esiste; **(II)** la ricorrente ha rinunciato espressamente alla ricongiunzione gratuita (richiesta il 20 giugno 1991) disposta nell'anno 2008 e alla successiva ricongiunzione onerosa disposta nell'anno 2015, comunque estranee al giudizio; **(III)** con l'istanza di totalizzazione dei contributi versati, la ricorrente si è preclusa definitivamente la possibilità di accedere alla ricongiunzione (gratuita o onerosa) perché

i contributi utilizzati ai fini della totalizzazione non possono essere utilizzati per altro fine, non essendo ammesso un doppio o plurimo utilizzo dei contributi.

L'inesistenza del provvedimento di ricongiunzione del 2000 sarebbe dimostrata, secondo il Giudice territoriale, dalle seguenti considerazioni addotte dall'Amministrazione scolastica e non confutate dalla ricorrente: il documento, peraltro prodotto in giudizio solo in copia, è composto da due pagine su quattro (la prima e la quarta) e non risulta sottoscritto dall'allora Provveditore agli studi ma da altra persona (non identificata); è privo del numero di registro e dei visti della Ragioneria territoriale dello Stato e della Corte dei conti e riporta lo stesso numero di posizione del successivo decreto del 31 marzo 2008 oggetto di espressa rinuncia. Tale documento, inoltre, non risulta mai trasmesso alla ricorrente. Il documento che riporta la data del 19 settembre 2000 prodotto in giudizio dalla ricorrente sarebbe, pertanto, solo una bozza o una simulazione di calcolo che non ha mai dispiegato effetti.

Il Giudice di prime cure, proprio per l'inesistenza dei provvedimenti del 19 settembre 2000, ha altresì ritenuto inammissibile la domanda di computo dei periodi richiesti ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi dell'art.11 del d.P.R. n.1092/1973.

2. La Dr.ssa OMISSIS, con atto di appello depositato il 10 novembre 2022 e notificato agli appellati il 30 dicembre 2024, ha chiesto la riforma della sentenza n.223/2022 della Sezione giurisdizionale per la regione Veneto e, quindi, con vittoria di spese, il riconoscimento

gratuito della ricongiunzione, ex art.2 della legge n.29/1979, dei periodi di contribuzione maturati presso I.N.P.S. e I.N.P.D.A.P. e, inoltre, il computo dei periodi richiesti ai fini del trattamento di quiescenza ex art.11 del d.P.R. n.1092/1973, entrambi calcolati sulla base degli asseriti decreti del Provveditorato agli Studi di Verona del 19 settembre 2000 o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Ha chiesto anche, se necessario, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art.170, comma 4, c.g.c.

L'appellante contesta, in primo luogo, l'affermazione del Giudice di prime cure secondo la quale il provvedimento di ricongiunzione del 19 settembre 2000 sarebbe inesistente, atteso che lo stesso sarebbe, invece, dotato di tutti gli elementi essenziali di un atto amministrativo. Questo provvedimento si sarebbe, infatti, perfezionato al momento della sottoscrizione, restando conseguentemente irrilevanti le questioni legate alla comunicazione all'interessata, alla registrazione e/o alla protocollazione. Quanto agli elementi richiamati dal primo Giudice a sostegno della dichiarazione di inesistenza del provvedimento in argomento, che l'appellante afferma di allegare integralmente all'atto di appello, la OMISSIS osserva che le pagine 2 e 3 inizialmente mancanti contengono unicamente la Tabella A con il conteggio analitico di periodi e contributi che vengono richiamati nella successiva Tabella B a pagina 4; l'assenza di un numero di registro del decreto non può essere a lei imputata e, comunque, non assume rilevanza ai fini dell'efficacia giuridica dell'atto; la mancanza del visto della Ragioneria territoriale dello Stato (il visto della Corte dei conti, a

suo avviso, non sarebbe stato necessario) riguarderebbe la sola possibilità per l'atto di produrre effetti giuridici, fermo restando che l'Amministrazione potrebbe procedere ora all'adempimento indicato; la mancata produzione della lettera di trasmissione del provvedimento, atteso che l'appellante non aveva la possibilità di procurarsi autonomamente un atto interno dell'Amministrazione, potrebbe derivare da una trasmissione avvenuta con modalità insolite e, comunque, non incide sulla validità e sul perfezionamento dell'atto.

Nell'atto di gravame viene anche affermato che la sentenza impugnata è inficiata dalla mancanza assoluta di motivazione e da un macroscopico discostamento del Giudice dal principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, essendo stata omessa ogni statuizione in ordine ai dirimenti aspetti della buona fede e del legittimo affidamento dell'appellante che avrebbe rinunciato alla ricongiunzione gratuita riconosciuta nell'anno 2008 in quanto legittimamente convinta di aver ottenuto la ricongiunzione già con il provvedimento dell'anno 2000. Sostiene che tali aspetti, comunque, prescindono dalla questione della effettiva esistenza del provvedimento di ricongiunzione del 2000 e che una persona di normale diligenza e priva di competenza in materia non avrebbe mai potuto pensare che un documento firmato fosse una semplice minuta. La tutela del legittimo affidamento deriverebbe anche dall'aver ricevuto il provvedimento di ricongiunzione entro un arco di tempo plausibile dopo la nota del 15 luglio 1999 con la quale l'I.N.P.S. di Verona comunicava al Provveditorato agli Studi di Verona e all'interessata il

prospetto dei contributi versati o accreditati e, inoltre, dalla confusione

di date che caratterizzerebbe il provvedimento di ricongiunzione

dell'anno 2008.

La Dr.ssa OMISSIS afferma anche che non sta chiedendo di ricevere

o trattenere una prestazione che non le spetta poiché il

ricongiungimento gratuito era stato a lei riconosciuto sia nel 2000 che

nel 2008. Evidenzia la contraddittorietà della sentenza impugnata

nella parte in cui identifica il *petitum* nell'accoglimento di una singola

domanda e non nel riconoscimento della ricongiunzione senza oneri e,

ancora, quando viene affermato che la cognizione del Giudice è limitata

alle questioni relative alla domanda di ricongiunzione del 1991, atteso

che dalla stessa domanda scaturisce anche il provvedimento del 2008.

L'appellante rappresenta, infine, di aver versato nelle casse

previdenziali un importo pari al quadruplo dei contributi richiesti

dall'allora I.N.P.D.A.P. e che la richiesta di totalizzazione dei contributi

versati non preclude la possibilità di ricongiunzione in quanto non ha

mai richiesto un utilizzo doppio o plurimo di tali contributi.

Come riportato sopra, l'atto di appello è stato depositato il 10

novembre 2022 e risulta notificato all'I.N.P.S. e all'Avvocatura dello

Stato (non presso la sede dell'Amministrazione scolastica interessata),

oltre due anni dopo, il 30 dicembre 2024, insieme al decreto di

fissazione dell'udienza del 18 dicembre 2024. La prova dell'avvenuta

notifica, in data 30 dicembre 2024, dell'atto di appello e del decreto di

fissazione dell'udienza è stata depositata dall'appellante il successivo

10 gennaio 2025.

3. L'I.N.P.S. ha presentato, in data 16 settembre 2025, una memoria di costituzione nella quale chiede il rigetto del gravame perché la contribuzione della quale l'appellante rivendica il diritto alla ricongiunzione gratuita è già stata utilizzata per la liquidazione, in suo favore, della pensione anticipata di vecchiaia in regime di totalizzazione ex d.lgs. n.42/2006, in conformità alla domanda presentata il 9 marzo 2015. L'Istituto afferma anche che il documento di ricongiunzione del 2000 non è un provvedimento ma una bozza e che i successivi provvedimenti sono immuni da vizi.

L'I.N.P.S. ritiene, comunque, corretta la decisione del primo Giudice, atteso che mancherebbe un provvedimento esecutivo di ricongiunzione, espressamente accettato dalla richiedente, nel termine di 90 giorni dall'emissione; l'interessata ha già presentato due domande di ricongiunzione, entrambe oggetto di successiva espressa rinuncia e, pertanto, incorre nel limite di cui all'art.4 della legge n.29/1979; sono trascorsi più di tre anni dall'emissione dei provvedimenti di ricongiunzione oggetto di rinuncia ed il provvedimento di liquidazione della pensione in totalizzazione è divenuto definitivo; la contribuzione per cui è causa è già stata utilizzata per la liquidazione dell'assegno pensionistico in regime di totalizzazione. L'Istituto, infine, ritiene *“del tutto eccentriche”* le argomentazioni presentate dall'appellante in ordine alla buona fede e al legittimo affidamento nella vicenda.

4. A seguito della comparsa di costituzione dell'I.N.P.S., l'appellante ha depositato la memoria del 30 settembre 2025 nella quale,

contestando quanto sostenuto dall'Istituto, insiste per l'accoglimento del ricorso in appello. Nella memoria viene rappresentato che l'asserito provvedimento di ricongiunzione del Provveditorato agli Studi di Verona del 2000 presenta tutti gli elementi essenziali idonei ad identificarlo come provvedimento amministrativo; non era necessaria una accettazione esplicita o una rinuncia del provvedimento di ricongiunzione, che peraltro riporta l'avvenuta accettazione del 29 agosto 2000; è stata presentata, in data 20 giugno 1991, una sola domanda di ricongiunzione richiamata nei provvedimenti degli anni 2000 e 2008; non può essere attribuito alcun valore giuridico ad una dichiarazione di rinuncia motivata sulla base di una accettazione già intervenuta; in assenza di rinuncia alla domanda originaria, l'Amministrazione non aveva alcun titolo per trasmettere nuove comunicazioni di ricongiunzione; la domanda di pensione in totalizzazione presentata nell'anno 2015 è stata indotta esclusivamente dalla condotta illegittima dell'Amministrazione che, a fronte di una ricongiunzione gratuita già intervenuta e accettata dall'interessata, ha successivamente chiesto un indebito versamento di euro 55.391,38 e nulla impedisce alla stessa Amministrazione di effettuare i dovuti calcoli; le argomentazioni sulla buona fede e il legittimo affidamento non sono eccentriche ma trovano origine nelle disfunzioni che hanno connotato il procedimento amministrativo in oggetto.

5. L'Amministrazione scolastica ha depositato la memoria difensiva di costituzione del 1° ottobre 2025 nella quale viene descritta la

procedura che veniva seguita all'epoca dei fatti a seguito di presentazione di domande di ricongiunzione. La memoria difensiva è accompagnata da varia documentazione riferita alla vicenda, ivi compresi la domanda di ricongiunzione del 14 giugno 1991, il decreto n.9691 del 17 giugno 2008 relativo ai servizi ammessi a computo e/o riscatto e la domanda di pensione con ricongiunzione o totalizzazione del 9 marzo 2013.

Oltre ad eccepire la prescrizione, ribadendo sostanzialmente quanto già espresso nel giudizio di primo grado, l'Amministrazione ha negato che lo scritto del 2000, peraltro prodotto solo in copia, sia un valido ed efficace decreto di ricongiunzione perché appare sottoscritto da persona diversa dal Provveditore agli studi, non riporta il numero di decreto, non è annotato sul registro dei decreti, non è presente nel fascicolo dell'insegnante, non risulta trasmesso, non risulta accettato dall'interessata con specifico modulo, riporta la stessa posizione V1191 del successivo decreto del 2008 e non risulta sottoposto al controllo preventivo del Dipartimento provinciale del Tesoro (ora Ragioneria territoriale dello Stato). Il documento del 2000 sarebbe, dunque, una mera simulazione di calcolo. L'Amministrazione ha anche rilevato, con riferimento all'asserito affidamento sul buon esito della pratica nell'anno 2000, che (dopo la rinuncia del 2008) l'appellante ha presentato, nel 2013, una nuova domanda di ricongiunzione (con esito oneroso) e, nel 2015, una domanda di totalizzazione.

In conclusione, aderendo alle considerazioni espresse dal Giudice di prime cure, l'Amministrazione ha chiesto il rigetto dell'appello.

6. L'Ufficio scolastico di Verona, con nota del 20 ottobre 2025, ha comunicato di non poter comparire all'odierna udienza e, insistendo per il rigetto del ricorso, di riportarsi alla documentazione già depositata.

7. Nell'odierna udienza, il Giudice relatore ha fatto presente che, dopo il relativo deposito in segreteria avvenuto il 10 novembre 2022, l'atto di appello risulta notificato all'I.N.P.S. e all'Avvocatura dello Stato, insieme al decreto di fissazione dell'udienza, in data 30 dicembre 2024 per cui ha chiesto al legale dell'appellante chiarimenti e/o osservazioni al riguardo.

L'Avv. Cimino ha evidenziato che, non essendoci stata contestazione sul punto nelle memorie difensive di controparte, al momento non è in grado di fornire l'informazione richiesta e ha chiesto che sia assegnato un termine per le relative verifiche. Per il resto, sintetizzando i punti salienti della questione, si è riportato alle conclusioni rassegnate nell'atto scritto, insistendo per il relativo accoglimento.

L'Avv. Preden, difensore dell'I.N.P.S., ha affermato che sussistono i presupposti per dichiarare il gravame inammissibile in quanto, in base alla cronologia dei fatti, la notifica dell'appello è avvenuta il 30 dicembre 2024, allorquando la sentenza, pubblicata il 14 giugno 2022, era già passata in giudicato. Ha dichiarato, comunque, di non opporsi alla eventuale assegnazione di un termine all'appellante per le verifiche. Per il resto, sintetizzando i punti salienti della questione, ha conclusivamente chiesto che l'appello venga dichiarato inammissibile o, in subordine, respinto.

La causa è successivamente passata in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, secondo l'ordine logico-giuridico previsto dall'art.101, comma 2, c.g.c., deve essere scrutinata la questione, rilevabile d'ufficio per pacifica giurisprudenza (*ex multis*, Sez. Appello Sicilia, 24 dicembre 2024, n.111), relativa all'ammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 178 c.g.c. e 180 c.g.c., norme che trovano applicazione anche nei giudizi d'appello in materia di pensioni in quanto l'art.170, comma 3, c.g.c. rinvia, per la disciplina processuale, ai "Capi I e II della Parte VI del presente codice" e, dunque, agli articoli da 177 a 199 c.g.c.

Considerato che la questione procedurale oggetto della presente sentenza, come successivamente illustrato, è stata ripetutamente affrontata da questa Sezione anche recentemente e avuto riguardo al canone della sinteticità, che il codice della giustizia contabile ha elevato a principio generale, destinato a connotare ogni atto del processo (art.5 c.g.c.) e, in particolare, a permeare il contenuto della sentenza (art.39 c.g.c. e art.17 delle norme di attuazione del medesimo testo legislativo), per la decisione di tale profilo della controversia può farsi rinvio, oltre alle sintetiche motivazioni di seguito riportate, anche al condiviso percorso argomentativo contenuto nelle numerose decisioni già adottate e successivamente richiamate.

2. L'art.178 c.g.c., per quanto interessa nel presente giudizio, dispone che il termine per proporre appello è di 60 giorni e che tale termine è perentorio e decorre dalla notificazione della sentenza da impugnare.

Se la sentenza da impugnare non è stata notificata, l'appello va proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione. Il legislatore, dunque, ha fissato per l'appello, a pena di decadenza, un termine "breve" di 60 giorni, decorrente dalla notificazione della sentenza da appellare e un termine "lungo" di un anno, decorrente dalla pubblicazione della sentenza (non notificata) da appellare.

Nella vertenza in esame, considerato che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 14 giugno 2022 e non risulta notificata, il termine perentorio per l'impugnazione (c.d. termine "lungo") scadeva dunque il 13 giugno 2023.

L'art.180 c.g.c., sempre per quanto interessa nel presente giudizio, stabilisce che *"l'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni"*.

Come risulta dal combinato disposto di cui agli articoli 178 c.g.c. e 180 c.g.c., il legislatore ha, dunque, strutturato il procedimento per la proposizione delle impugnazioni, disponendo, a carico dell'appellante, un duplice adempimento: prima la notificazione dell'atto d'appello necessaria per instaurare il rapporto processuale con la controparte; successivamente il deposito, presso la segreteria della Sezione, dell'atto di impugnazione notificato, con una copia della sentenza e la prova delle eseguite notificazioni. Pertanto, in caso di appello, l'atto introduttivo deve essere preventivamente notificato alla controparte e successivamente depositato. La preventiva notificazione dell'atto di

appello è diretta, come detto, alla regolare instaurazione del contraddittorio processuale, mentre il successivo deposito dell'atto di appello notificato, con una copia della sentenza e la prova delle eseguite notificazioni, è invece diretto a radicare il giudizio dinanzi al Giudice competente per impugnazione.

I termini di cui ai succitati articoli 178 e 180 sono previsti a pena di decadenza e, dunque, devono considerarsi perentori. Pertanto il loro mancato rispetto comporta l'inammissibilità dell'appello (*ex plurimis*, Sez. II Appello, 31 ottobre 2024, n.269; *idem*, 7 agosto 2025, n.186; *idem*, 15 settembre 2025, n.196; *idem*, 15 settembre 2025, n.197; *idem*, 21 ottobre 2025, n.218; Sez. III Appello, 19 febbraio 2025, n.24).

3. Alla luce del descritto quadro normativo, va rilevata d'ufficio l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Dr.ssa OMISSIS avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Veneto n.223/2022, depositata il 14 giugno 2022, non notificata.

L'appellante ha, infatti, depositato il gravame, in data 10 novembre 2022, senza le relate di notificazione dello stesso all'I.N.P.S. e all'Amministrazione scolastica e l'omissione rilevata non può assolutamente ritenersi sanata dalla successiva notificazione (avvenuta il 30 dicembre 2024) e relativo deposito (avvenuto il 10 gennaio 2025) del gravame notificato (e del decreto di fissazione dell'udienza), poiché il termine perentorio "lungo" per proporre appello (13 giugno 2023) era, in quel momento, ampiamente spirato e, pertanto, l'appellante era decaduto dal potere di impugnazione (Sez. II Appello, 31 ottobre 2024, n.269).

Per completezza, va altresì rilevato che non può attribuirsi alcuna efficacia sanante alla rituale costituzione in giudizio dell'I.N.P.S. e dell'Amministrazione scolastica in quanto la mancata notifica del gravame nei termini perentori previsti dalla legge integra una omissione non suscettibile di sanatoria *ex tunc* per effetto della costituzione degli appellati, con la conseguenza della decadenza dall'impugnazione per carenza di notifica dell'atto introduttivo e ciò "*a prescindere dalla circostanza che in sede di costituzione sia stata o meno eccepita l'inesistenza, non potendosi evidentemente in alcun caso sanare un atto e/o attività che non esiste in termini fattuali e giuridici*" (*ex multis*, Sez. II Appello, 31 ottobre 2024, n.269; *idem* 15 gennaio 2025, n.11 che richiama ampia giurisprudenza sul tema).

Peraltro, anche nell'ipotesi in cui, diversamente da quanto risulta agli atti, la notificazione dell'appello fosse stata tempestivamente eseguita, il mancato deposito delle corrispondenti relate di notificazione entro il termine stabilito con il decreto di fissazione dell'udienza in conformità agli articoli 88 c.g.c. e 191 c.g.c. (20 giorni prima dell'udienza), sarebbe, a sua volta, sufficiente a determinare l'inammissibilità del gravame (Sez. II Appello, 7 agosto 2025, n.186; *idem*, 15 settembre 2025, n.196; *idem*, 15 settembre 2025, n.197; *idem*, 9 ottobre 2025, n.213), il che giustifica il mancato accoglimento della richiesta, avanzata dal difensore dell'appellante in udienza, di concessione di un termine per le verifiche.

4. La definizione del presente giudizio unicamente attraverso la decisione di una questione pregiudiziale giustifica la compensazione

		SENT. 227/2025	
		integrale delle spese ai sensi dell'art.31, comma 3, c.g.c.	
		P.Q.M.	
		la Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d'Appello, così	
		definitivamente pronunciando:	
		- dichiara inammissibile l'appello;	
		- compensa integralmente le spese del giudizio.	
		Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
		Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.	
	L'Estensore	Il Presidente	
	(Cons. Cosmo Sciancalepore)	(Pres. Daniela Acanfora)	
	<i>f.to digitalmente</i>	<i>f.to digitalmente</i>	
		Depositata in Segreteria il 31 OTTOBRE 2025	
		P. Il Dirigente	
		Dott. Massimo Biagi	
		<i>f.to digitalmente</i>	
		<i>Il Funzionario Amministrativo</i>	
		<i>Margherita Sbardella</i>	
		DECRETO	
		Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art.52 del decreto	
		legislativo 30 giugno 2003 n.196,	
		DISPONE	
		che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione, di cui al	
		citato art.52, nei confronti delle parti private.	
		19	

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 31 OTTOBRE 2025

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Margherita Sbardella

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art.52 del

decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione,

omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 31 OTTOBRE 2025

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Amministrativo

Margherita Sbardella